



TRIBUNALE REGIONALE  
di GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
SEDE di TRENTO

Inaugurazione Anno Giudiziario 2013



**TRENTO 22 FEBBRAIO 2013**



PALAZZO LODRON, VIA CALEPINA 50 TRENTO

BIBLIOTECA: La grande Stufa ad Ole e particolare del soffitto ligneo con stemma centrale della Fam. LODRON.  
(Sotto) Ludovico Lodron (costruttore del palazzo) e le vedute dei porti di Cartagine e Orano visitate da Ludovico  
in occasione delle guerre degli spagnoli contro i turchi risalenti agli anni 1572-1574.



**Armando Pozzi**  
Presidente del  
T.R.G.A. di TRENTO

**Relazione in occasione della  
APERTURA ANNO GIUDIZIARIO 2013**

1 - Quest'anno non ho predisposto una relazione scritta sull'andamento della Giustizia Amministrativa in genere e, in particolare, di quella trentina, essendomi limitato a pubblicare i dati statistici del T.R.G.A., con l'ausilio e la preziosa collaborazione di tutto il personale del Tribunale.

Tra i motivi di questa mia scelta – oltre quello di non voler annoiare eventuali lettori con considerazioni ripetitive sullo spettacolo non esaltante che offrono gli esponenti delle nostre classi dirigenti o aspiranti tali – c'è, anzitutto, l'intenzione (che già so illusoria e velleitaria) di attirare, con questa voluta omissione, l'attenzione di tutto il Paese e dei suoi Governanti nazionali e locali sull'ennesima legge che sta strangolando l'intera Giustizia amministrativa e, con essa, una parte pulsante, ancora viva e produttiva della Società italiana.

2 - Mi riferisco all'incremento del “contributo unificato” (in realtà una tassa) a carico di chi vuole ricorrere al T.A.R., disposto dall'art. 1, comma 25, della legge di stabilità 2013, 24-12-2012, n. 228 (nota 1).

Si tratta di una normativa la quale ha portato le tipologie della misura del contributo da 4 a 14 (7 in primo grado e 7 in appello), tecnicamente complicata, fatta dei consueti rimandi criptici a precedenti leggi, di cui cercherò di esporre una sintesi significativa e, esemplificativa, ma di cui la gente, al di là di ogni tecnicismo, avverte subito l'iniquità quando si tratta di dover mettere pesantemente mano ai portafogli prima di poter chiedere giustizia.

3 - Il contributo unificato – introdotto dal Governo Prodi con l'art. 21, comma 4 del decreto legge c.d. Bersani (D.L. 4-7-2006, n. 223) e già innalzato dal Governo

Berlusconi con l'art. 37, comma 6 del D.L. 6-7-2011, n. 98 - è rimasto a € 300,00 solo per i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi (articolo 116 c. p. a.: d.lgs. n. 104/2010), per i ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione (articolo 117 c.p.a.) e per i giudizi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi per ottemperanza del giudicato.

Già questo tributo "minore" è irragionevole, antidemocratico, incostituzionale sotto più di un profilo, in quanto imposto a chi fa valere diritti fondamentali della persona di rango costituzionale e comunitario, ovvero a chi ha dovuto subire le angherie e la cocciuta pervicacia di amministrazioni o centri di potere economico ad esse equivalenti (i c.d. "organismi di diritto pubblico" di cui al Codice dei contratti pubblici ovvero "I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative", come li qualifica la Legge sulla trasparenza n. 241/1990) a mantenere comportamenti non trasparenti e sordi alle istanze del cittadino di emanare, senza circischiamenti, il provvedimento richiesto o di rilasciare la documentazione da lui ritenuta utile per esigenze di controllo e verifica sulla bontà dell'azione amministrativa.

Non si tratta di un contenzioso minore. Questo T.R.G.A. si è dovuto ripetutamente occupare e preoccupare di siffatti comportamenti, in particolare del diniego alle istanze di accesso ai documenti, come quello opposto dalla soc. AutoBrennero ad esibire ad un consigliere del comune di Trento – il quale partecipa all'assetto societario della predetta società – l'elenco delle carte di libera circolazione autostradale: sent. n. 305/2912.

4 - La tassa passa, invece, da € 1.500 a € 1.800 per tutti i giudizi in cui si applica il rito abbreviato con termini ridotti a metà, di cui al lunghissimo elenco dell' art. 119 codice del processo amministrativo (espropriazioni, scioglimento consigli comunali, collaboratori e testimoni di giustizia, ecc.).

5 - Gli incrementi più consistenti, tuttavia, vengono apportati in materia di appalti.

Il contributo unificato, già fissato nella misura unica di € 4.000 dall'art. 37, comma 6 lettera s), del d.l. n. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, (nota 1) è stato adesso articolato nel modo seguente:

€ 2.000 quando il valore dell'appalto (cioè l'importo posto a base d'asta dalle stazioni appaltanti: art. 14 T.U. n. 115/2002) è pari o inferiore a euro 200 mila;

€ 4.000 per le cause di valore compreso tra 200 mila e 1.000.000 euro;

€ 6.000 per quelle di valore superiore a 1.000.000 euro.

6 - Per tutti i processi amministrativi in materie diverse da quelle sopra elencate si passa ( eccetto che per le cause di pubblico impiego in cui il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a circa € 32.298,99, per le quali il c.u. è ridotto alla metà) da 600 a 650 euro.

Dunque il contributo aumenta a € 650 anche per proporre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che nella storia dei nostri istituti di tutela contenziosa si era sempre caratterizzato e giustificato, nel suo obiettivo anacronismo, per la sua assoluta gratuità.

7 - Gli importi sopra indicati aumentano ulteriormente del 50% per i giudizi di appello, per proporre il quale occorre quindi sborsare, sempre in materia di appalti pubblici, rispettivamente 3.000, 6.000 e 9.000 €.

8 - Tutto ciò non è ancora bastato al nostro legislatore.

La legge n. 228/2012 ha, infatti, aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), prevedendosi una sorta di sanzione occulta o indiretta nel caso di impugnazioni al Consiglio di Stato dichiarate infondate, inammissibili o improcedibili: art. 1, comma 17, per il quale *“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”*.

Non è improbabile che i colleghi del Consiglio di Stato sollevino questione di costituzionalità per questo ulteriore gabello, tanto più irragionevole ed odioso in

quanto sottratto, nella sua applicazione, ad ogni valutazione sulla causa e sui motivi della reiezione o dell'inammissibilità!

9 - Queste cifre comporteranno un'ulteriore fuga dalla Giustizia Amministrativa, soprattutto in materia di appalti.

Infatti, considerando ad esempio la fascia di gare del valore da € 200.000 a 1.000.000, il ricorso in primo grado con il successivo appello costerà all'impresa ricorrente 10.000 € (4.000+6.000), che diventano addirittura 15.000 per lo scaglione di valore superiore.

Ove, poi, si propongano motivi aggiunti, ovvero ricorso incidentale, gli importi del c.u. si pagano DI NUOVO integralmente, raggiungendo (e potendo superare) la somma di € 12.000 per il solo giudizio al T.A.R. in tema di appalti di fascia "alta" (in realtà abbastanza irrisoria per le gare di lavori o di forniture o di servizi pluriennali).

Infatti, la ricorrenza statistica di motivi aggiunti e ricorsi incidentali in questo settore di contenzioso è assai elevata, costituendo una necessità processuale quella di impugnare, oltre il provvedimento di esclusione dalla gara, anche i verbali della Commissione aggiudicatrice acquisiti successivamente in corso di causa e il provvedimento di aggiudicazione.

10 - Il tutto, senza contare le parcelle dell'avvocato, la condanna alle spese in caso di soccombenza e l'ulteriore aggravio del contributo in caso di omessa indicazione – certo non imputabile al cittadino - dell'indirizzo di posta elettronica o di fax da parte del difensore.

11 - La novellata disciplina del contributo unificato per il processo amministrativo – già di per sé criticabile nella sua originaria modulazione – presta il fianco a ulteriori critiche di incostituzionalità.

Anzitutto, evidentemente, rispetto agli artt. 24 e 113 Cost., i quali, quando sanciscono che "tutti" quanti possono "sempre" agire avanti ai Giudici per tutelare i propri diritti ed interessi legittimi, non consentono di commisurare – come invece fa il c. u. – l'universale diritto di difesa alla capacità economica del soggetto che si ritenga – e spesso a ragione – ingiustamente colpito dall'azione delle pubbliche amministrazioni o centri di potere economico ad esse equiparati.

Poi, all'art. 3 Cost., sotto più profili:

- a) anzitutto, per disparità di trattamento con il processo civile e tributario, ove la misura del contributo è assai più tenue e gradata (v. nota 2);
- b) in secondo luogo, per irragionevolezza rispetto ai principi, anche di fonte comunitaria, di concorrenza e libertà di iniziativa economica, peraltro dichiaratamente perseguiti con interventi ripetuti dallo stesso Governo che ha smisuratamente aumentato il contributo in parola (il decreto legge "Cresci Italia" n. 201 del 6 dicembre 2011; la L. n. 27/2012 sulla liberalizzazione delle tariffe professionali; il decreto legge c.d. "Sviluppo" n. 83 del 6 giugno 2012; ecc.). Infatti, stante l'aumentato costo della Giustizia, i piccoli-medi imprenditori saranno costretti a prestare acquiescenza ai provvedimenti delle stazioni appaltanti di esclusione dalle gare o di non aggiudicazione dell'appalto.

Ancora, con l'art. 97 Cost., nel momento in cui, abbassando il livello del controllo giurisdizionale su istanza di parte, l'amministrazione potrà sentirsi libera di incrementare comportamenti non virtuosi o addirittura penalmente illeciti; le amministrazioni, infatti, saranno ancor meno preoccupate di eventuali iniziative giurisdizionali innanzi al T.A.R..

12 - In definitiva, i TT.AA.RR., da sempre considerati i Giudici dell'Economia italiana, rischiano di diventare i Giudici delle sole oligarchie imprenditoriali.

13 - Si tratta di preoccupazioni giustamente e legittimamente crescenti soprattutto nel ceto forense, il quale è comprensibilmente preoccupato – e non penso solo per motivi egoistici – degli effetti che certamente produrrà l'aggravio economico del ricorso alla Giustizia Amministrativa.

Intendo solo ricordare, tra le molteplici iniziative assunte dal Libero Foro, quella, recentissima, attivata dall'Associazione veneta degli Avvocati Amministrativisti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per far constare la surrettizia (ma incontrovertibile) violazione del diritto a un ricorso effettivo combinata con la violazione di fatto del diritto di accesso a un tribunale (articoli 6 e 13 della CEDU).

Altrettanto rilevante è, poi, la prospettata violazione della convenzione di Strasburgo del 1999 sulla lotta alla corruzione, perché viene compromessa la possibilità di un ricorso effettivo in grado di far valere le ragioni di chi sia leso da gare pubbliche in ipotesi artefatte.

14 - Le esposte amare riflessioni si rafforzano, poi, con il sentimento di sconcerto che sta montando in chi, come tantissimi Giudici ed Avvocati seri, preparati ed affezionati al loro ruolo, svolge quotidianamente il proprio lavoro per assicurare un livello almeno decoroso di convivenza civile e democratica in questo Paese. Si tratta di un sentimento originato dalla constatazione oggettiva che alla confezione di siffatte normative inique ed irragionevoli contribuiscono non poco molti nostri colleghi, amministrativi, contabili ed ordinari, che prestano la loro opera negli Uffici legislativi e nei Gabinetti ministeriali, i quali pensano – e si tratta di opinione ricavata da colloqui personali e ampiamente denunciata in dottrina – che con l’incremento dei tributi giudiziari, oltre a problemi di cassa, possano risolversi soprattutto quelli del macigno dell’arretrato da smaltire, scoraggiando nuove azioni pretestuose o temerarie.

Ora – in disparte il fatto principale che la temerarietà dell’azione va valutata caso per caso, con apprezzamento *ex post* del Giudice (semmai con una pesante condanna alle spese) e non con una presunzione generale *ex ante* del legislatore - una siffatta “*occasio*” o “*ratio*” normativa ha del surreale.

Tanto per fare un esempio ricavato dal nostro recente contenzioso in tema di *slot machine*, è come se si volesse risolvere il fenomeno delle dipendenze da fumo, alcool, gioco, ecc., con le relative patologie fisiche e psichiche, richiedendo a tutti i fumatori, gli alcolisti e i ludopatici un pesante tributo aggiuntivo alle ordinarie imposte sui consumi; ovvero – ricorrendo ad un’immagine popolare abusata ma sempre valida – come se si volesse far pulizia in una tinozza gettando l’acqua sporca insieme al bambino che vi si è lavato.

## NOTE

- (1) *“per i ricorsi di cui all’art. 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000”;*
- (2) *D.P.R. 30-5-2002, n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.*

### *ART. 13 (L) (Importi)*

*1. Il contributo unificato [nei processi civili, n.d.r.] è dovuto nei seguenti importi:*

- a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;*
- b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;*
- c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;*
- d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;*
- e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;*
- f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;*
- g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000;*



*1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.*

*1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.*

*1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.*

*(3) L. 6-11-2012 n. 190, art. 1, comma 66.*

*Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.*

*comma 68.*

*Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi (???). Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza (COME SI FANNO A VALUTARE I TITOLI DI SERVIZIO MAGISTRATUALE PER CHI E' STATO FUORI PER DIECI ANNI?).*



**TRIBUNALE REGIONALE  
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
SEDE DI TRENTO**

**Inaugurazione Anno giudiziario 2013**

**DATI ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE**

**1 gennaio 2012**

**31 dicembre 2012**

<b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>			
	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2010</b>
<b>Magistrati</b>	4 per 12 mesi	4 per 12 mesi	4 per 12 mesi
<b>Personale amministrativo</b>	13 per 4 mesi 12 per 8 mesi	15 per 10 mesi 14 per 2 mesi	15 per 12 mesi

<b>SITUAZIONE RICORSI</b>			
	<b>al 31.12.2012</b>	<b>al 31.12.2011</b>	<b>al 31.12.2010</b>
<b>Ricorsi senza domanda di fissazione d'udienza</b>	15	52	126
<b>Ricorsi già fissati per l'udienza</b>	177	156	87
<b>Ricorsi in attesa di pubblicazione sentenze</b>	60	22	9
<b>Ricorsi da fissare</b>	81	65	160
<b>Ricorsi con termini per la fissazione scaduti</b>	38	-	-
<b>Totale ricorsi formalmente pendenti</b>	333	295	382

<b>UDIENZE EFFETTUATE</b>			
	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2010</b>
<b>Camere di Consiglio</b>	22	21	22
<b>Udienze Pubbliche</b>	21	20	20

<b>ATTIVITA' GIURISDIZIONALE</b>			
	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2010</b>
<b>Ricorsi depositati</b>	351	266	290
<b>Atti depositati (esclusi i ricorsi)</b>	3.747	3.219	3.249
<b>Sentenze*</b>	294	246	187
<b>Sentenze brevi*</b>	14	21	37
<b>Dispositivi di sentenza*</b>	28	28	38
<b>Ordinanze cautelari*</b>	146	96	138
<b>Decreti cautelari*</b>	27	14	25
<b>Decreti decisori*</b>	26	40	26
<b>Decreti ingiuntivi*</b>	1	9	0
<b>Ordinanze collegiali*</b>	54	24	18
<b>Ordinanze presidenziali*</b>	11	5	25
<b>Decreti presidenziali*</b>	26	9	3

\* pubblicati

<b>RAPPORTO RICORSI INTROITATI E RICORSI DEFINITI</b>			
	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2010</b>
<b>Ricorsi introitati</b>	351	266	290
<b>Ricorsi definiti*</b>	338	307	250

\* con sentenza, sentenza breve, decreto decisorio, decreto presidenziale.

<b>RICORSI DEPOSITATI CLASSIFICATI PER MATERIA</b>						
	<b>Anno 2012</b>		<b>Anno 2011</b>		<b>Anno 2010</b>	
		<b>%</b>		<b>%</b>		<b>%</b>
<b>Esecuzione del giudicato</b>	74	21,1	13	4,9	0	0
<b>Edilizia ed urbanistica</b>	66	18,8	75	28,2	108	37,2
<b>Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture</b>	53	15,1	38	14,3	55	19
<b>Commercio, artigianato</b>	34	9,7	10	3,8	6	2,1
<b>Stranieri</b>	17	4,8	38	14,3	35	12,1
<b>Comune e Provincia</b>	13	3,7	2	0,8	6	2,1
<b>Pubblico impiego</b>	11	3,1	11	4,1	6	2,1
<b>Autorizzazioni e concessioni</b>	9	2,6	16	6	5	1,7
<b>Polizia di Stato</b>	9	2,6	13	4,9	0	0
<b>Sicurezza pubblica</b>	8	2,3	4	1,5	7	2,4
<b>Università degli studi</b>	7	2	1	0,4	0	0
<b>Espropriazione per pubblica utilità</b>	6	1,7	5	1,9	6	2,1
<b>Forze armate</b>	6	1,7	3	1,1	2	0,7
<b>Farmacia</b>	5	1,4	0	0	0	0

.. segue	Anno 2012		Anno 2011		Anno 2010	
		%		%		%
<b>Industria</b>	5	1,4	2	0,08	3	1
<b>Inquinamento</b>	5	1,4	5	1,9	4	1,4
<b>Accesso ai documenti</b>	4	1,1	4	1,5	2	0,7
<b>Carabinieri</b>	4	1,1	1	0,4	0	0
<b>Servizi pubblici</b>	4	1,1	2	0,8	0	0
<b>Ambiente</b>	3	0,09	3	1,1	3	1
<b>Agricoltura e foreste</b>	2	0,06	3	1,1	0	0
<b>Magistrati</b>	2	0,6	0	0	0	0
<b>Regolamento di competenza</b>	2	0,6	0	0	0	0
<b>Servizio sanitario nazionale</b>	2	0,6	3	1,1	5	1,7
<b>Caccia e pesca</b>	1	0,3	1	0,4	2	0,7
<b>Istruzione</b>	1	0,03	3	1,1	12	4,1
<b>Revocazione (giudizio)</b>	1	0,3	0	0	0	0
<b>Antichità e belle arti</b>	0	0	2	0,8	0	0
<b>Cinematografia, teatro, spettacoli, sport e turismo</b>	0	0	1	0,4	1	0,3
<b>Cittadinanza</b>	0	0	2	0,8	5	1,7
<b>Demanio statale, regionale</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Elezioni</b>	0	0	2	0,8	9	3,1
<b>Enti pubblici in generale</b>	0	0	1	0,4	1	0,3
<b>Leva militare</b>	0	0	1	0,4	0	0
<b>Ordinanze contingibili ed urgenti</b>	0	0	1	0,4	0	0
<b>Professioni e mestieri</b>	0	0	0	0	7	2,4
<b>Totali</b>	351	100	266	100	290	100

<b>ORDINANZE CAUTELARI</b>			
	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2010</b>
<b>Ordinanze cautelari</b>	146	96	138
<b>Sospensiva accolta</b>	41	39	46
<b>Sospensiva respinta</b>	86	47	77
<b>Esiti multipli*</b>	19	10	15

\* (ad es. “in parte accoglie e in parte respinge”)

<b>DECRETI CAUTELARI PRESIDENZIALI</b>			
	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2010</b>
<b>Decreti cautelari</b>	27	13	25
<b>Accolto</b>	16	5	12
<b>Respinto</b>	10	8	7
<b>Esiti multipli*</b>	1	0	6

<b>ORDINANZE COLLEGIALI*</b>			
	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2010</b>
<b>Istruttoria</b>	44	18	6
<b>Respinta richiesta istruttoria</b>	0	1	0
<b>Dispone CTU</b>	1	0	2
<b>Regolamento di competenza</b>	2	0	3
<b>Sospensione giudizio</b>	3	1	4
<b>Interruzione del giudizio</b>	2	0	0
<b>Correzione errore materiale</b>	4	0	0
<b>Esiti multipli</b>	1	4	3
<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>24</b>	<b>18</b>

\* (escluse cautelari)



<i>SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI ANNO 2012</i>		
	<b>Nr. Provvedimenti</b>	<b>% sul Totale</b>
<b>Riferiti a ricorsi depositati nel 2012</b>	112	30
<b>Riferiti a ricorsi depositati negli anni precedenti</b>	256	70
<b>Totale</b>	368	100

<i>ESITO SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI</i>			
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2010</i>
<b>Accolto</b>	121	120	66
<b>Respinto</b>	112	84	101
<b>Cessata materia del contendere</b>	17	9	12
<b>Difetto di giurisdizione</b>	5	2	8
<b>Estinto</b>	11	17	16
<b>Improcedibile</b>	29	32	14
<b>Inammissibile</b>	5	10	10
<b>Irricevibile</b>	0	1	0
<b>Perenzione</b>	26	32	22
<b>Rinuncia</b>	4	-	-
<b>Esiti multipli</b>	38	0	1
<b>Totale</b>	<b>368</b>	<b>307</b>	<b>250</b>

<b>APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO</b>			
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2010</i>
<b>Appelli avverso ordinanze cautelari</b>	24	16	18
<b>Appelli avverso sentenze</b>	41	54	93

<b>ESITI APPELLI AVVERSO ORDINANZE</b>			
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2010</i>
<b>Accolto</b>	6	0	5
<b>Respinto</b>	17	15	9
<b>Interlocutoria</b>	0	0	1
<b>Improcedibile</b>	1	0	1
<b>Rinuncia</b>	0	1	0
<b>Esiti multipli</b>	0	0	2
<b>Totale</b>	24	16	18

<b>ESITI APPELLI AVVERSO SENTENZE</b>			
	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2010</i>
<b>Accolto</b>	3	7	15
<b>Respinto</b>	8	10	8
<b>Interlocutoria</b>	0	1	0
<b>Altri esiti</b>	6	6	2
<b>Non decisi al 31/12/2012</b>	24	30	83

## ANNO 2012 - PRODUTTIVITA' MAGISTRATI

	Ricorsi assegnati	Sentenze emesse	Altri Provvedimenti giurisdizionali emessi *
<b>Pres. Pozzi</b>	50	36	96
<b>Cons. Stevanato</b>	187	91	75
<b>Cons. Tomaselli</b>	209	81	72
<b>Cons. Chiettini</b>	192	100	77
<b>Totali</b>	<b>638</b>	<b>308</b>	<b>320</b>

\* (decreti, ordinanze cautelari, istruttorie, etc)

	Sentenze emesse	Tempo Medio di deposito delle sentenze (in gg.)
<b>Pres. Pozzi</b>	36	-
<b>Cons. Stevanato</b>	91	-
<b>Cons. Tomaselli</b>	81	-
<b>Cons. Chiettini</b>	100	-
<b>Media</b>	<b>Media</b>	<b>30,5</b>